

CONVENZIONE**TRA**

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T), in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

Sig. Paolo Bruno nato a Imperia il giorno 9 del mese di settembre dell'anno 1971, (codice fiscale BRNPLA71P09E290N) che interviene quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio 10.0 Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Don Abbo, n. 20 – 18100 Imperia, iscritta al Registro delle Imprese di Imperia REA IM-217498, P.IVA 01702800085, (di seguito anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per l'affidamento della gestione del servizio socio-assistenziale, infermieristico, ed alberghiero per la Struttura Residenziale Psichiatrica di ASL 1 presso Triora (Imperia) per un periodo di tre anni. Numero gara: 7974588, giusto Decreto del Dirigente n. 7885 del 22/12/2021, per conto della Consorziata esecutrice Il Solco Società Cooperativa Sociale con sede legale in via Don Abbo il Santo n. 20 - 18100 Imperia, iscritta al Registro delle Imprese di Imperia REA IM-126493, C.F e P.I.V.A.: 01440440087.

PREMESSO

a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di

seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché dell'ASL 1 e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) che la L.R. n. 2 del 05/03/2021, a far data dal 01/05/2021, ha trasferito tutte le attività di CRA a Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, (di seguito S.U.A.R.);

c) che i servizi relativi alla Struttura Residenziale Psichiatrica di ASL 1 presso Triora (Imperia), rientrano nella pianificazione delle attività di CRA adottata con Determinazione n. 401 del 29/10/2019 e nei successivi aggiornamenti;

d) che in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura riservata ex art. 143 D. Lgs. n. 50/2016 a lotto unico, per l'affidamento della gestione gestione del servizio socio-assistenziale, infermieristico, ed alberghiero svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 09/12/2020 e sulla GURI in data 14/12/2020;

e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura per i servizi di cui al punto precedente e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

f) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico prestazionale

g) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la

documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) che il singolo contratto di fornitura viene concluso a tutti gli effetti tra l'ASL1, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto);

i) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dall'ASL 1 con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura il quale, sarà per la stessa fonte di obbligazione contrattuale;

k) che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività dell'ASL 1; parimenti l'ASL 1 potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall'OdF emesso;

l) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

m) che nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le

norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l’ASL 1, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l’Ordinativo di Fornitura;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dall’ASL 1 con il Fornitore mediante l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l’Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi anche per conto della Consorzata esecutrice, a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l’Ordinativo di Fornitura;

e) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento sottoscritto da ASL 1 con il quale la stessa stipula un contratto di fornitura con il Fornitore

impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

f) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

g) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente convenzione (IVA esclusa).

h) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

i) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

j) *Consoziata esecutrice*: Il Solco Società Cooperativa Sociale con sede ad Imperia, via Don Abbo il Santo n. 20, C.F e P.I.V.A.: 01440440087

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la fornitura di tutti i beni connessi all'esecuzione del servizio come da *lex specialis* di gara.

2. Con la Convenzione, il Fornitore e la Consorzata esecutrice si obbligano irrevocabilmente nei confronti di ASL 1 a effettuare i servizi oggetto di aggiudicazione, nonché a fornire i beni ad essi connessi, nella misura richiesta dall'ASL 1 con l'O.d.f.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'Amministrazione Contraente dà origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per l'esecuzione del servizio socio-assistenziale, infermieristico, ed alberghiero per la Struttura Residenziale Psichiatrica di ASL 1 presso Triora (Imperia), per un periodo di tre anni. Pertanto l'Ordinativo di Fornitura emesso dall'ASL 1 avrà la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nell'ordinativo dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali del contratto di fornitura conclusi dall'ASL 1, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per l'ASL 1 nei confronti del fornitore e della Consorzata esecutrice. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di

efficacia della presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016.

6. L'ASL 1 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione è esclusivamente l'ASL 1.

2. È a carico del Fornitore e della Consorziata esecutrice, ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità del Soggetto che utilizza la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l'ASL 1 si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell'*Ordinativo di Fornitura* (OdF)

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento che dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente.

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto entro due giorni naturali e consecutivi.

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di trentasei (36) mesi a decorrere dall'1 (uno) aprile 2022. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione

	si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo	
	contrattuale, anche se eventualmente incrementato.	
	2. S.U.A.R. si riserva altresì di prorogare la convenzione in essere, per il tempo	
	necessario alla stipula di un nuovo contratto e a seguito dell'espletamento di	
	una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016. In	
	tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	
	agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli.	
	Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore	
	ai sei mesi.	
	3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
	<u>Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura</u>	
	1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'ASL 1 in forza dell'OdF	
	e dei prezzi netti riferiti all'offerta, risultano essere i seguenti:	
	- Prezzo annuale (Iva esclusa): Euro 700.300,00; Prezzo triennale (Iva	
	esclusa): Euro 2.100.900,00	
	2. Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono alla totalità dei 20 ospiti	
	dell'intera Struttura Residenziale Psichiatrica per i seguenti servizi: Servizio	
	Socio Assistenziale, Servizio Infermieristico, Servizio coordinamento	
	Infermieristico, Servizio di pulizia e lavanderia, Servizio di Medicina generale,	
	Servizio di Psicologia, Servizio di educatore, Servizio cucina, Servizi generali,	
	Costi generali.	
	3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dell'effettuazione di servizi e	
	della fornitura dei singoli prodotti ad essi connessi descritti nella presente	
	Convenzione e negli allegati di gara.	
	4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati	

a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle

prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,

pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori

non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL 1

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della

Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e

regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle

competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal

Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e

sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o

eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

7. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad

adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto

salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 9 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il

perfezionamento del rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione

definitiva in favore della S.U.A.R. di importo di Euro 105.045,00 tramite

polizza fidejussoria n. 420670652 rilasciata da Generali Italia SpA in data

04/01/2022, determinata ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e

comunque dal contratto di fornitura da essa derivante. In caso di risoluzione del

contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata

dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla

richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo

l'Amministrazione Contraente e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare

risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e deve essere intestata e spedita all'A.S.L. 1.

4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dell'ordinativo, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito all'ASL

	1 Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con	
	nota del 03/01/2022, agli atti della S.U.A.R.	
	10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso	
	di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere i	
	servizi e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e	
	nell'OdF.	
	11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà	
	ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile	
	di eventuali danni causati all'ASL 1 dipendenti da tale interruzione.	
	12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità	
	assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	<u>Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la S.U.A.R. e per le</u>	
	<u>Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore</u>	
	1. Con la stipula del presente atto la S.U.A.R. individua nel Dott. Riccardo	
	Zanella, il Responsabile del Procedimento.	
	2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero	
	telefonico 010 548.8536, indirizzo e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it .	
	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Valerio	
	Mercorillo il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti	
	della S.U.A.R., nonché dell'ASL 1.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico	
	340/7911823, indirizzo e-mail posta@diecipuntozero.com , indirizzo di posta	
	elettronica certificata: 10.0@legalmail.it	
	5. L'ASL 1 individua il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza	
	di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale	

dell'ASL 1

Articolo 12 – Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di sub-appaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e L'OdF, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016.

4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto, all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, S.U.A.R. e l'ASL 1 hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto la Convenzione e L'OdF, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 14 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il Servizio è effettuato secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati.

Articolo 15 - Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause imputabili all'ASL 1 o, per quanto di competenza a S.U.A.R., in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dall'OdF, sono applicate le penali previste dall'art. 19 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 16 - Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'ASL 1 può risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, l'OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali da parte dell'ASL 1 per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore dell'OdF;
- b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti correlati a i servizi, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'ASL 1, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti e dei servizi offerti previsti dal	
	Capitolato Tecnico Prestazionale;	
	j) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016;	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010;	
	l) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R.	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto o in	
	parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine	
	per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del	
	Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o dell'ASL 1 per un importo	
	complessivo superiore alla misura del 10% del valore della Convenzione	
	stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni	
	presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il	
	termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai	
	sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere	
	di privativa altrui, intentate contro l'ASL 1, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	

g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;

h) subappalto non autorizzato;

i) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010;

j) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;

k) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Articolo 17 – Risoluzione

1. Salvo quanto previsto all'art. 17 "*Clausola Risolutiva Espressa*", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con l'OdF, l'ASL 1 ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'ASL 1 ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'ASL 1 resta obbligata

per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non diversamente disposto da S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione ne impedisce la possibilità di utilizzo da parte di ASL 1

4. La risoluzione della Convenzione legittima l'ASL 1 alla risoluzione dell'OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio dell'ASL 1.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, l'ASL 1 ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'OdF risolto.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima ASL 1 e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Nel caso di risoluzione di OdF da parte dell'ASL 1, questa dovrà darne tempestiva comunicazione a S.U.A.R.

8. Resta inteso che S.U.A.R. e/o l'ASL 1, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dell'OdF.

9. S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di

pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 18 - Recesso

1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs.n.159/2011 S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza

delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la S.U.A.R. e l'ASL 1, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità ex art. 109 D.Lgs. n.50/2016.

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'ASL 1 delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art.1671 c.c.

5. Qualora S.U.A.R. receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e l'ASL 1 potrà a sua volta recedere dall'OdF già emesso previa comunicazione alla PEC del Fornitore.

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'ASL 1.

7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da S.U.A.R. e/o dall'ASL 1 ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'ASL 1 e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e

dell'Ordinativo di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e dell'Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l'ASL 1, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'ASL 1, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e all'OdF. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ASL 1 e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e l'OdF si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016, comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ivi previste.

2. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,

esegue i trattamenti dei dati per l'esecuzione della Convenzione e dell'OdF.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti.

4. In ogni caso ASL 1, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dell'OdF.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o dell'OdF, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o l'ASL 1 risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto ivi previsto, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o all'ASL 1, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.

Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali digitali è assolta da S.U.A.R. mediante modello F24.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette all'I.V.A., conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 22 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 23 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le ASL 1, è competente in via esclusiva il Foro di Imperia.

Articolo 24 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque

modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e dell'OdF non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dell'OdF da parte dell'ASL 1 non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Subappalto), Art. 13 (Divieto di cessione del contratto e

dei crediti), Art. 15 (Penali), Art. 16 (Clausola risolutiva espressa), Art. 18 (Risoluzione), Art. 18 (Recesso), Art. 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 22 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 23 (Foro competente), Art. 24 (Clausola finale).

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA Giorgio Sacco

CONSORZIO 10.0 Paolo Bruno